



## Informazioni tecniche – Protezione degli animali

### Obbligo di autorizzazione per la detenzione di pappagalli di grossa taglia

Ara e cacatua di grossa taglia possono essere tenuti da privati solo con un'autorizzazione di detenzione (cfr. art 89 lett. d OPAn). L'autorizzazione può essere rilasciata solo se i requisiti minimi per la detenzione sono soddisfatti (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. a + d OPAn). Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al servizio veterinario cantonale.

#### Specie soggette ad autorizzazione<sup>1</sup>

##### **Ara di grossa taglia**

*Anodorhynchus hyacinthinus*  
*Anodorhynchus leari*  
*Ara ambigua*  
*Ara ararauna*  
*Ara caninde*  
*Ara chloroptera*  
*Ara macao*  
*Ara militaris*  
*Ara rubrogenys*  
*Cyanopsitta spixii*

##### **Cacatua di grossa taglia**

*Cacatua alba*  
*Cacatua galerita*  
*Cacatua moluccensis*  
*Cacatua ophthalmica*  
*Calyptorhynchus funereus*  
*Calyptorhynchus lathami*  
*Calyptorhynchus magnificus*  
*Probosciger aterrimus*

1) cfr. allegato 2 tabella 2 osservazione f ordinanza sulla protezione degli animali

#### Attestato di competenza

Chi richiede un'autorizzazione di detenzione per pappagalli di grossa taglia deve presentare il relativo attestato di competenza (cfr. art. 85 cpv. 3 lett. b, art. 95 cpv. 1 lett. d OPAn). L'attestato di competenza può essere conseguito tramite un corso riconosciuto dall'USAV o un periodo di pratica di almeno tre settimane (cfr. art. 198 OPAn).

#### Dimensioni minime delle voliere per pappagalli di grossa taglia<sup>2</sup>

I parchi devono rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn). Si devono sempre detenere come minimo due esemplari di pappagallo contemporaneamente. Una coppia di pappagalli di grossa taglia necessita di una voliera interna di almeno 10 m<sup>2</sup> di superficie e con un volume minimo di 30 m<sup>3</sup>. Ne risulta un'altezza di 3 m che può essere ridotta, per motivi legati alla costruzione, a 2.4 m se contemporaneamente la superficie viene aumentata a 12.5 m<sup>2</sup> (in questo modo è possibile rispettare il volume minimo).

Per ogni ulteriore animale va aggiunto 1 m<sup>2</sup> di superficie e il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base. L'altezza deve corrispondere ad almeno l'80% del quoziente (volume/superficie di base). Nel promemoria dell'USAV «I pappagalli nel diritto sulla protezione degli animali» si trovano esempi di calcolo.

La legge non prevede l'obbligo di allestire un parco esterno. Se però c'è un parco esterno sempre accessibile, le sue dimensioni concorrono nel calcolo del parco interno. Tuttavia, solo al massimo un terzo del parco interno può essere sostituito dal parco esterno.

Se due pappagalli di grossa taglia sono tenuti insieme, la voliera deve poter essere suddivisa in caso di bisogno.

Gli uccelli devono avere la possibilità di fare il bagno, disporre di sufficienti rami naturali da rosicchiare e per arrampicarsi e sabbia adatta all'assorbimento.

2) cfr. allegato 2 tabella 2 punto 30 ordinanza sulla protezione degli animali

## **Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)**

### **Art. 10 cpv. 1 OPAn**

Requisiti minimi

<sup>1</sup> I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3.

### **Art. 85 cpv. 3 lett. b OPAn**

Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici

<sup>3</sup> Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:

- b. tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci;

### **Art. 89 lett. d OPAn**

Detenzione privata di animali selvatici

<sup>1</sup> La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

- d. [...]; Pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); [...]

### **Art. 95 cpv. 1 lett. a + d OPAn**

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'azienda e non consentono la fuga degli animali;
- d. il personale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 85;